

ELENCHI MINISTERO DELL'INTERNO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

Il decreto legislativo n° 139 dell'8 marzo 2006 SOSTITUISCE (con le eccezioni temporanee citate nel suo art. 35) la legge n° 818 del 7 dicembre 1984.

Il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2011 SOSTITUISCE (dal 27.8.2011) il decreto del Ministero dell'Interno 25 marzo 1985;

Il decreto del Ministero dell'Interno 5.8.2011 (G.U. 26.08.2011) ha sostituito il D.M. 25.3.1985 in materia di iscrizione di professionisti agli Elenchi di esperti nella prevenzione incendi. La nuova normativa non prevede più alcuni dei requisiti validi fino a tale data, come ad esempio l'anzianità almeno decennale di iscrizione all'Albo. Rimane requisito valido la frequenza con profitto (attestato) degli specifici corsi, per i quali il nuovo decreto stabilisce nuovi parametri. Corsi con tali nuovi parametri sono peraltro ora previsti anche già in sede di frequenza universitaria. Unica alternativa all'attestato del corso (che già era prevista nel decreto abrogato) è aver cessato di prestare servizio per almeno un anno nei ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Coloro che si sono iscritti negli Elenchi fino al 26.8.2011, quindi in conformità alla normativa precedente, rimangono iscritti agli Elenchi, qualunque siano i requisiti utilizzati, fino al 27.8.2016. Nell'arco di tale periodo, per rimanere inseriti negli Elenchi, sarà necessario seguire con profitto un corso di aggiornamento di 40 ore e comunicarlo con apposita modulistica al proprio Ordine; in assenza l'iscrizione agli Elenchi sarà sospesa sino all'eventuale adempimento.

Anche coloro che si iscrivono dopo il 26.8.2011 possono utilizzare attestato di corsi svolti secondo normativa precedente se autorizzati entro tale data, ma in tal caso per mantenere l'iscrizione saranno tenuti ad ottenere anch'essi, entro cinque anni dalla data di inserimento in elenco, attestato di un corso di aggiornamento di 40 ore.